Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Determinazione del finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99 – anno 2015.

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- l'Atto di Organizzazione G03680 del 13 aprile 2016 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire, a far data dal 6 giugno 2016, in sostituzione delle aree degli uffici precedentemente esistenti, le strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" ivi indicate e ad individuarne le relative competenze" e s.m.i.

VISTI per quanto riguarda il Piano di Rientro:

- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro.." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio....Approvazione del "Piano di Rientro";
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- i programmi operativi approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014;

VISTI, per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" ed in particolare:

uf

- l'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., secondo il quale "La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies...";
- l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., che prevede la stipula di contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indichino, tra l'altro "...il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali" (art. 8 quinquies, c. 2 lettera d);
- quanto previsto dall'art. 8 *quinquies*, comma 2-*quinquies*, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;
- l'art. 8-sexies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., che ha previsto, al comma 1, che le strutture erogatrici dei servizi di assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del SSN siano finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato in sede di accordo contrattuale e determinato "in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento";

VISTO quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs 118/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento all'art. 29;

VISTI per quanto riguarda il riconoscimento di una maggiorazione tariffaria per le prestazioni rese dalle aziende ospedaliere universitarie del SSR:

l'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99, che prevede che: "Le aziende ospedaliere di riferimento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto, limitatamente all'attività direttamente svolta, sono classificate, previa verifica dell'adeguamento ai requisiti, nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale; la regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. In attesa di procedere alla verifica da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei maggiori costi sostenuti per l'attività assistenziale dalle Aziende di cui all'articolo 2, la Regione riconosce alle aziende una remunerazione determinata sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Fino al predetto accordo si applicano i criteri in materia, stabiliti con il decreto interministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997"



D. C.

- il D.M. 31 luglio 1997 "Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa universitàregioni" secondo il quale all'art. 6 c. 2 "La regione si impegna a classificare le
 aziende nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale e a
 riconoscere, ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1994, i maggiori costi indotti
 sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. A questo fine la
 regione corrisponde direttamente all'azienda una integrazione dal 3 all'8 per cento
 della valorizzazione dell'attività assistenziale una volta che la valorizzazione stessa
 sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale
 che avrebbe dovuto sostenere l'azienda per produrre la stessa attività";
- l'articolo 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. 517/99, che prevede che: "c. 1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, ..., attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica, le quali perseguono le finalità di cui al presente articolo. c. 2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:
 - a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
 - b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università";

CONSIDERATO il DPCM del 24 maggio 2001, avente ad oggetto: "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517", che prevede all'art. 1 c. 7 "La regione o la provincia autonoma é tenuta a riconoscere alle aziende ospedaliero-universitarie nonché alle aziende nelle quali si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia i maggiori costi, determinati in rapporto alla produzione assistenziale assicurata, indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. Le modalità ed i criteri per la determinazione dei maggiori costi sono stabiliti all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999. ...";

CONSIDERATO di individuare come destinatari del finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99 le strutture di riferimento di seguito riportate, già individuate dal Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 2012:

urs



- Policlinico Universitario non statale Campus Biomedico
- Policlinico Universitario non statale A. Gemelli
- Policlinico Universitario statale Umberto I
- Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
- Fondazione Policlinico Tor Vergata;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00339 del 21 ottobre 2014 avente ad oggetto "Presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università cattolica del Sacro Cuore per il triennio 2014-2016 sottoscritto in data 30 settembre 2014" che "riconosce i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario, ai sensi del D. L.gs. n. 517/99, nella misura pari al 7% esclusivamente per le prestazioni di assistenza rese dalle strutture gestite direttamente dall'Università";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 00378 del 7 novembre 2014 avente ad oggetto "Presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università Campus Bio-Medico di Roma per il triennio 2014-2016 stipulato in data 28 ottobre 2014" secondo il quale "la Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario, ai sensi del D. L.gs. n. 517/99, nella misura del 7%, esclusivamente per le prestazioni di assistenza rese dalle strutture gestite dall'Università";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00499 del 27 ottobre 2015 avente ad oggetto "Contratti/accordi stipulati dalla Regione Lazio con il Policlinico Agostino Gemelli e con l'Università Campus Bio-Medico di Roma per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale – Anno 2015" che prevede negli allegati contratti con il Policlinico Gemelli e con il Campus Biomedico, all'art. 9 comma 1, lett. F che "per i maggiori costi connessi all'attività di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2 del D. Lgs. n. 517 e s.m.i.: il finanziamento assegnato alla struttura per l'anno 2015 è pari al 7% sui valori finanziari delle prestazioni tariffate di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica rese, in favore dei pazienti residenti nel territorio laziale, dal Presidio gestito direttamente, mentre è pari al 7% sui valori finanziari delle sole prestazioni tariffate di assistenza ospedaliera rese, in favore dei pazienti non residenti nel territorio regionale, dal Presidio gestito direttamente; resta inteso che l'importo sarà riconosciuto a consuntivo, calcolato sulla produzione riconoscibile dell'anno di competenza";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00500 del 28 ottobre 2015 (notificato in data 29.10.2015) avente ad oggetto "L.R. 3/2010 - L.R. 10/20 15 - L.R. 04 /200 3 - R.R. 02/2007 - R.R. 131200 7 - Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e conferma dell'accreditamento istituzionale provvisorio di cui al D.C.A. 356/2015, relativo al Complesso Integrato "Columbus" - sito in Via G. Moscati 3 1 (già Via Pineta Sacchetti, 506) - 00168 Roma dalla gestione "Associations Columbus e Università Cattolica del Sacro Cuore" alla "Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli" (C.F. 13109681000), con sede legale in Largo Francesco Vito, n. I - DD 168 Roma. Azienda

us

USL Rm E." che decreta di "Rilasciare, ai sensi dell'art. 13 R.R. 02/2007 e dell'art. 1 comma I della L.R. n. IO/20 I5, il provvedimento di voltura dell'autorizzazione all'esercizio e conferma dell'accreditamento istituzionale provvisorio di cui al D.C.A. 356/2015, in persona del suo legale rappresentante Giovanni Raimondi, nato a Desenzano del Garda (BS) il 16/08/1 958, relativo al presidio denominato al Complesso Integrato "Columbus" - sito in Via G. Moscati 31 (già Via Pineta Sacchetti, 506) - 00168 Roma dalla gestione "Associations Columbus e Università Cattolica del Sacro Cuore" alla "Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli" (C F. 13109681000), con sede legale in Largo Francesco Vito, n. 1 - 00168 Roma. Azienda USL Rm E";

VISTO il protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per il triennio 2016-2018 (nota prot. n. 78086 del 12.02.2016) che recepisce all'art. 19, comma 3, quanto osservato con il parere prot. n. 284 del 26/10/2015 dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e Finanze sulla bozza di protocollo di intesa con l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" (nota prot. n. 306082 del 5.6.2015), ovvero di riportare che "relativamente alla maggiorazione tariffaria del 7%, occorre specificare che la stessa avverrà in conformità a quanto stabilito dal comma 2, art. 7 del D. L.gs. 517/99";

RITENUTO di prevedere quale definitivo finanziamento, in applicazione dell'art. 6 comma 2 del Decreto Ministeriale 31 luglio 1997, recante "Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni", il 7% della valorizzazione dell'attività assistenziale una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale che avrebbe dovuto sostenere l'azienda per produrre la stessa attività;

RITENUTO di stabilire che per l'anno 2015 la valorizzazione dell'attività assistenziale è pari ai valori finanziari delle prestazioni riconoscibili di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica, rese dal presidio gestito direttamente dall'Università in favore dei pazienti residenti nel territorio laziale, e ai valori finanziari delle sole prestazioni riconoscibili di assistenza ospedaliera rese dal Presidio gestito direttamente in favore dei pazienti non residenti nel territorio regionale, al netto dei controlli esterni ed automatici;

19

CONSIDERATO che con nota prot. n. 200832 del 18.04.2016 l'Area Pianificazione Strategica Verifica e Controlli Attività Sanitaria ha trasmesso le risultanze economiche su singola cartella dei controlli esterni sui dimessi in acuzie anno 2013 specificando tra l'altro che "... b) per il Policlinico Universitario "A. Gemelli", il dato è relativo ai controlli sulle dimissioni dei primi due trimestri dell'anno 2013 d) con successiva nota verranno trasmessi i valori relativi al calcolo delle sanzioni amministrative per singola struttura ed eventuali aggiornamenti", e che quindi non sono stati trasmessi i valori completi dei controlli esterni sui dimessi per acuti e post-acuti anno 2013 e le sanzioni aggiuntive, la Regione ha inteso applicare il valore dei controlli esterni 2012;

CONSIDERATO che, ai fini del definitivo riconoscimento del finanziamento per l'anno 2015 è necessario disporre di quanto richiesto all'Area Servizio Informativo Sanitario e



all'Area Pianificazione Strategica Verifica e Controlli Attività Sanitaria con nota dell'Area Livelli Massimi di Finanziamento delle Attività Sanitarie e Mobilità Sanitaria n. 266582 del 20.05.2016 e cioè:

- Produzione ospedaliera con evidenza dell'abbattimento FARMED
- Controlli automatici
- Controlli esterni

distinti per Policlinico Gemelli e Complesso Integrato Columbus e riferiti al periodo di cui al provvedimento di voltura indicato nel DCA n. 500/2015;

RITENUTO che il finanziamento di cui al presente decreto potrà essere oggetto di un'eventuale integrazione e modifica a seguito di eventuali osservazioni sul provvedimento stesso da parte dei Ministeri Affiancanti;

VISTA la nota regionale n. 383757 del 20 luglio 2016, con cui si comunicano alle strutture interessate i criteri per la definizione dei finanziamenti per i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e ricerca;

VISTE le controdeduzioni prodotte dalle strutture interessate

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di definire come destinatari del finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99 le strutture di riferimento di seguito riportate:
 - Policlinico Universitario non statale Campus Biomedico
 - Policlinico Universitario non statale A. Gemelli
 - Policlinico Universitario statale Umberto I
 - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
 - Fondazione Policlinico Tor Vergata
- 2. di prevedere quale definitivo finanziamento, in applicazione dell'art. 6 comma 2 del Decreto Ministeriale 31 luglio 1997, recante "Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni", il 7% della valorizzazione dell'attività assistenziale una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale che avrebbe dovuto sostenere l'azienda per produrre la stessa attività;





- 3. di stabilire che per l'anno 2015, la valorizzazione dell'attività assistenziale è pari ai valori finanziari delle prestazioni riconoscibili entro budget di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica, rese dal Presidio gestito direttamente dall'Università in favore dei pazienti residenti nel territorio laziale, e ai valori finanziari delle sole prestazioni riconoscibili entro budget di assistenza ospedaliera rese dal Presidio gestito direttamente in favore dei pazienti non residenti nel territorio regionale, al netto dei controlli esterni ed automatici;
- 4. nelle more dell'acquisizione delle informazioni di cui alle note prot. 266582 del 20.05.2016 e n. 253006 del 13.05.2016, di applicare il valore dei controlli esterni 2012, in considerazione del fatto che gli esiti dei controlli esterni 2013 risultano ad oggi parziali, riservandosi di rettificare gli importi indicati nella tabella 1 laddove a conclusione dei controlli esterni 2013 gli esiti di questi ultimi si discostino significativamente da quelli 2012.
- 5. che il finanziamento di cui al presente decreto potrà essere oggetto di un'eventuale integrazione e/o modifica a seguito di eventuali osservazioni sul provvedimento stesso da parte dei Ministeri Affiancanti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti i soggetti erogatori.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario a Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

MICQLA ZINGARETTI

M

TABELLA 1

STRUTTURE	IMPORTO
906 - Policlinico Umberto I	13.766.852
919 - Sant'Andrea	5.998.042
920 - Tor Vergata	8.449.177
915 - Campus Biomedico	6.238.969
905 - Gemelli	19.678.995
TOTALE	54.132.035



